

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: il caratteristico aspetto del monte Pillerone viene oggi in parte disturbato dalla presenza di lottizzazioni in località Pigazzano nel comune di Travo.

A sud-est, superato il suggestivo ampio greto del fiume Trebbia, si teme ugualmente il proseguimento delle lottizzazioni in località Cisiano nel comune di Rivergaro, piccolo borgo ai piedi del castello di Montechiaro.

Inoltre, l'habitat zoologico e vegetazionale del monte Pillerone è meritevole di particolare tutela, tanto da essere oggetto di una proposta da parte della Regione per crearvi una riserva naturale faunistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio di monte Pillerone-Castello di Montechiaro sito nei comuni di Travo e Rivergaro che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di monte Pillerone e del castello di Montechiaro, sita nei comuni di Travo e Rivergaro (provincia di Piacenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord l'area è delimitata dalla strada comunale Monticello-Pigazzano sino al Castello di Scrivellano;

a est il confine segue il tracciato della strada castello di Scrivellano-Pozzolo-Ballotta-Marano-Cà Gazza. Attraversa poi il fiume Trebbia all'altezza del rio Mortale;

a sud il confine segue la strada vicinale Coni-Rallio per proseguire in prossimità del bivio Coni Scarpa il tracciato del rio della Colombarola fino alla confluenza con il fiume Trebbia;

a ovest, superato il Trebbia alla confluenza con il torrente Guardarabbia, il confine segue il corso di detto torrente fino alla strada comunale Monticello-Pigazzano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

P. Il Ministro: GALASSO

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio sito nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il comprensorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio, ricadente nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano (provincia di Piacenza), riveste notevole interesse perchè le componenti storiche e naturalistiche dell'area si compongono in valenze di alto valore paesistico.

L'area è formata da due distinte formazioni montane: l'una, quella che comprende la Rocca d'Olgisio è scavata dal torrente Chiarone che separa il massiccio del monte Sereno da quello del monte S. Martino; l'altra area comprende il monte Bono e il monte Aldone.

Si accede alla Rocca d'Olgisio per la strada panoramica provinciale di Pianello Val Tidone e che si trova in una zona di alto valore paesistico in cui si alternano vigneti, boschi misti di Roverella, Carpino, Sorbo e Pino Silvestre. La rocca sorge su una rupe arenacea che presenta una tipica struttura a calanchi che si fa più massiccia e tormentata verso occidente. Il maestoso complesso architettonico della Rocca — di cui si ha notizia già dal VI secolo — situato in posizione strategica tra i torrenti Tidone e Chiarone, costituisce uno dei più sin-

golari esempi di fortificazione medievale in cui l'architettura aderisce pienamente alle caratteristiche del paesaggio. Superato il torrente Chiarone il sistema dei calanchi si compone in una serie di ripidi e brulli pendii che confluiscono verso la sommità del monte Sereno. Tra i due massicci montuosi (monte Bono - monte Aldone e monte San Martino - Rocca d'Olgisio) sorge il piccolo borgo « La Costa » la cui etimologia è suggerita dalla conformazione topografica; più sotto è l'antichissimo villaggio di Rocca Pulzana che appartenne sempre alla giurisdizione feudale di Rocca d'Olgisio.

L'area è particolarmente interessante sia per motivi storici (la presenza di un importante castello nel cui intorno territoriale si conservano le strutture difensive minori); sia per motivi naturalistici (per la conformazione geologica del terreno; per la presenza di numerose grotte naturali di grande interesse speleologico; per la presenza di boschi e praterie; per lo stanziamento di numerosi uccelli rapaci).

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

a nord l'area è delimitata dal tracciato della strada comunale Montemartino-Case Varesi per proseguire, al bivio Case Comaschi con la strada comunale Pecorara fino a Case Gramonti e a Vaie; qui piega per la strada vicinale Vaie-Boschi della Rocca e strada vicinale del Bosco fino alle Case Gazzoli. Segue poi la strada provinciale Croce fino ad Azzano per proseguire a est lungo il tracciato della strada comunale del Brodo e la strada vicinale della Boschina. Raggiunto il nucleo di Casa Poggiolo il confine prosegue a sud per la strada provinciale Caldarola e per la strada comunale di Cà d'Archia. Da qui il confine, raggiunto il poggio Riva piega secondo il tracciato della strada per Cà Nuovi Pisani e Cà Nuova Gazzoli. Attraversa il torrente Chiarone all'altezza del Mulino, include la Rocca Pulzana e prosegue per la strada vicinale della Casa del Diavolo per toccare Ronchi di Sopra e la Casa del Diavolo. Da qui, seguendo il tracciato della strada comunale raggiunge Vallerenzo proseguendo con la strada comunale Montemartino-Pecorara e piega, quindi, ad ovest fino a Montemartino;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'area suddetta sta subendo manomissioni per il frequente taglio di boschi e costruzioni di strade che ne sviliscono l'immagine.

Inoltre, una proposta per fare dell'area un Parco Naturale, a causa del suo elevato interesse paesistico, è stata avanzata da vari enti e associazioni;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni della aspetto esteriore del territorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il comprensorio del monte Aldone e della Rocca d'Olgisio, ricadente nei comuni di Pianello Val Tidone, Piezzano e Nibbiano (provincia di Piacenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord l'area è delimitata dal tracciato della strada comunale Montemartino-Case Varesi per proseguire, al bivio Case Comaschi con la strada comunale Pecorara fino a Case Gramonti e a Vaie; qui piega per la strada vicinale Vaie-Boschi della Rocca e strada vicinale del Bosco fino alle Case Gazzoli. Segue poi la strada provinciale Croce fino ad Azzano per proseguire a est lungo il tracciato della strada comunale del Brodo e la strada vicinale della Boschina. Raggiunto il nucleo di Casa Poggiolo il confine prosegue a sud per la strada provinciale Caldarola e per la strada comunale di Cà d'Archia. Da qui il confine, raggiunto il poggio Riva piega secondo il tracciato della strada per Cà Nuova Pisani e Cà Nuova Gazzoli. Attraversa il torrente Chiarone all'altezza del Mulino, include la Rocca Pulzana e prosegue per la strada vicinale della Casa del Diavolo per toccare Ronchi di Sopra e la Casa del Diavolo. Da qui, seguendo il tracciato della strada comunale raggiunge Vallerenzo proseguendo con la strada comunale Montemartino-Pecorara e piega, quindi, ad ovest fino a Montemartino.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga af-

fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio circostante il lago Trebecco in comune di Nibbiano.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio costituente il parco del lago di Trebecco, sito nel comune di Nibbiano (Piacenza), riveste notevole interesse perché in tale area il lago trae origine da una formazione artificiale creata per scopi irrigui dallo sbarramento del torrente Tidone che forma un ampio invaso che lambisce le falde del monte Bissolo. Il paesaggio ne è risultato così fortemente influenzato. Il monte Bissolo, pur raggiungendo una modesta altezza si eleva massiccio dalle sponde del lago con falde molto ripide, specie sul versante ovest. A sud est la formazione montuosa si compone in un piccolo interpicato pianoro dove era situato il castello di Trebecco che dominava l'alta Val Tidone. Alla base del castello si estende il piccolo borgo omonimo di Trebecco la cui origine medioevale è legata alla struttura difensiva castellana. Castello e borgo formano il « castrum de Durobecho » che appartenne al Vescovo di Bobbio e ai beni dell'Abbazia di S. Colombano, per pervenire in seguito al Malaspina, ai Lanzi, ai Carboni, ai Malvicini Fontana. Il susseguirsi delle famiglie nobili per il possesso del castello e le lotte che accompagnarono l'avvicinarsi delle proprietà testimoniano l'importanza strategica del luogo per l'ampia visuale che vi si gode che permette di spaziare visivamente sull'alta Val Tidone. Le antiche valenze militari dell'area si sono tradotte oggi in valenze paesistiche di alta suggestione. Il lago è circondato da ampi boschi che si estendono sul monte Bissolo alternati a prato-pascoli e pascoli alberati. Formazioni boschive si estendono anche alle falde del castello sottolineando la formazione geologica del piccolo monte del Trebecco.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a ovest: l'area è delimitata dal confine regionale tra l'Emilia - Romagna e la Lombardia;

a nord: la delimitazione segue il confine comunale tra Nibbiano e Caminata (che in alcuni punti coincide col corso del torrente Tidone) fino alla confluenza con la strada comunale Trebecco-Caminata;

a est: il confine segue il percorso della strada comunale che piega a sud fino all'intersezione col confine regionale;

a sud: la delimitazione dell'area segue le linee del confine regionale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la composizione attuale dei boschi è di latifoglie miste con prevalenza di rovere. Esistono impianti artificiali di conifere. E' quanto mai conveniente che le superfici boscate che gravitano sull'invaso vengano migliorate nella composizione e struttura dei soprassuoli, attraverso idonei interventi selvicolturali. L'interesse paesaggistico e naturalistico dell'area ha suggerito alla Regione Emilia Romagna la progettazione di un « Parco Naturale del lago di Trebecco » della estensione di circa 950 ha. Si propone pertanto di sottoporre l'area in questione alle migliori condizioni di tutela per salvaguardarla da qualsiasi manomissione paesistica in previsione della creazione del Parco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio del Parco del lago di Trebecco, nel comune di Nibbiano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio circostante il lago di Trebecco, sito nel comune di Nibbiano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.